



ALICE Italia Onlus - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale

STATUTO

Federazione ALICE Italia Onlus

2007

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita la "Federazione delle Associazioni per la Lotta all'Ictus Cerebrale" avente le caratteristiche di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4-12-1997 n.460 sotto la denominazione: "ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE ITALIA - ONLUS", in sigla "A.L.I.CE. Italia - Onlus" o "ALICE ITALIA – ONLUS"

ARTICOLO 2

SEDE e COMPETENZE

La Federazione ha sede in Roma.

ALICE ITALIA – ONLUS è costituita da persone colpite da ictus, loro familiari e da volontari che operano nei settori dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, della formazione e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale; tutti sono impegnati a svolgere attività di solidarietà sociale allo scopo di arrecare benefici alle persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, conseguenti all'Ictus cerebrale;
ALICE ITALIA ONLUS potrà Istituire una sede operativa per l'esercizio delle attività statutarie.

L'Assemblea Nazionale può istituire sedi secondarie in Italia, in accordo con l'Associazione Regionale ove esistente, ed all'Estero, le cui attività saranno ordinate da apposito regolamento interno da emanarsi a cura del Consiglio Direttivo e soggetto all'approvazione dell'Assemblea Nazionale (art. 11 del presente Statuto). Il rappresentante di tali sedi è nominato dal Consiglio Direttivo di ALICE Italia e a lui sono affidati i rapporti con gli Enti e le Istituzioni locali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

ARTICOLO 3

DURATA

La Federazione ALICE Italia Onlus ha durata Illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Nazionale, osservando le disposizioni dettate dal presente statuto.

ARTICOLO 4

FINALITÀ E SCOPI

La Federazione non ha scopo di lucro. La sua struttura è democratica ed ha finalità di coordinamento delle attività delle autonome Associazioni ALICE Onlus regionali già

costituite e di quelle in via di costituzione che intendono aderire, nonché di promozione di iniziative e campagne a diffusione nazionale.

ALICE ITALIA – ONLUS fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato;

Si avvale in modo prevalente delle attività prestate dai propri associati in forma personale, libera e gratuita, per lo svolgimento delle attività indicate nel presente articolo.

La natura dell'Associazione esclude qualsiasi finalità di lucro anche indiretto sia per l'Associazione stessa sia per i propri associati.

La Federazione ALICE ITALIA – ONLUS ha lo scopo di:

1. promuovere la solidarietà civile, culturale e sociale per la promozione ed il supporto dell'assistenza e della ricerca scientifica a favore dei pazienti colpiti da ictus cerebrale;
2. tutelare i diritti civili ed il reinserimento nella vita sociale e lavorativa, quando possibile, delle persone colpite da ictus cerebrale e patologie simili o conseguenti, sollecitando anche l'emanazione e la corretta applicazione di normative adeguate, con interventi in ogni opportuna sede
3. promuovere rapidità e accuratezza nella diagnosi, trattamento e cura adeguata delle persone affette da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali, che pongano la persona nella sua globalità bio-psico-sociale, al centro del percorso assistenziale e stimolando la partecipazione attiva e di diritto del paziente e della sua famiglia al trattamento;
4. promuovere valutazioni dell'efficacia dei processi terapeutici rivolti alla cura, assistenza e prevenzione dell'ictus cerebrale e delle malattie circolatorie cerebrali;
5. realizzare campagne di informazione nazionale sull'ictus cerebrale, accurate e facilmente comprensibili, che sviluppino la conoscenza e la comprensione della malattia da parte della popolazione generale, delle autorità e del personale sanitario e socio-assistenziale
6. curare l'organizzazione della Giornata nazionale contro l'Ictus Cerebrale
7. offrire supporto alla divulgazione delle attività delle singole Associazioni membro
8. promuovere un collegamento tra le associate anche mediante incontri, dibattiti, congressi e corsi di formazione;
9. promuovere la raccolta sistematica e la divulgazione degli studi e delle ricerche relative alla eziologia, patogenesi, epidemiologia, clinica, terapia medica e riabilitativa e di ogni intervento che si sia dimostrato in grado di lenire gli effetti della malattia;
10. promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e di diffusione delle conoscenze sulle cause, la prevenzione e la cura più moderne ed appropriate dell'ictus cerebrale, realizzate dalle singole Associazioni autonomamente o in collaborazione con gli Enti preposti;
11. attivare e mantenere con la Pubblica Amministrazione, le Autorità sanitarie, le Università, i Centri ospedalieri, e con tutte quelle Istituzioni ed Enti pubblici e privati, relazioni funzionali al conseguimento delle finalità dell'Associazione a livello nazionale;
12. sviluppare e mantenere rapporti con istituzioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali interessate agli scopi dell'Associazione o comunque aventi scopi simili;
13. Curare la produzione, la diffusione di materiale informativo riguardante l'ictus cerebrale a livello nazionale; fondare una Rivista; curare un sito Internet;
14. promuovere studi e ricerche sull'ictus cerebrale attraverso bandi per borse di studio e premi scientifici;
15. collaborare con gli organismi preposti alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per gli operatori socio-sanitari e per i volontari;

16. sostenere l'attivazione di servizi informativi, di counseling telefonico, di assistenza e consulenza psicologica, legale, sociale e medica.

Ai sensi dell'art. 10, comma I, lettera c, del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, alla Federazione è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.

La Federazione, quindi, svolge attività a favore delle persone affette da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali nei limiti e con le finalità di cui sopra; l'esercizio di attività sprovviste del carattere solidaristico è consentito nei limiti previsti dalla legislazione tributaria al fine di conservare la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.

ARTICOLO 5

ADESIONI

ALICE ITALIA ONLUS potrà aderire ad organismi nazionali ed internazionali che meglio permettano il conseguimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni od Enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

ARTICOLO 6

SOCI FONDATORI

Sono soci di diritto (fondatori) di ALICE ITALIA - ONLUS le Associazioni ALICE - Onlus Regionali che fondano la loro attività istituzionale ed associativa sui principi di cui gli artt. 1 e 2 del presente Statuto e che, avendo aderito ad ALICE ITALIA – ONLUS in forza dello statuto approvato in data 30 aprile 2004 ai rogiti dr. Francesco Saia notaio in Aosta, rep. 69046 raccolta 12269 registrato in data 04 maggio 2004 al n. 555/SI, sono ancora attive. Sono parimenti soci di diritto (fondatori) quelle Associazioni ALICE onlus Regionali che hanno chiesto di aderire entro il 4 Maggio 2007.

SOCI ORDINARI

Possono aderire ad ALICE ITALIA ONLUS le Associazioni regionali che per obiettivi statutari sviluppino attività in favore dei pazienti affetti da ictus cerebrale o da malattie circolatorie cerebrali che chiederanno di aderire ad ALICE ITALIA – ONLUS in forza del presente statuto, e che si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Non possono aderire ad ALICE ITALIA ONLUS le associazioni con finalità elettorali e di lucro.

SOCI SOSTENITORI

Sono soci sostenitori, le persone fisiche, gli enti pubblici e privati, società, istituti che abbiano collaborato in misura rilevante allo sviluppo della associazione e della sua attività con contributi finanziari ed organizzativi, e che ne facciano esplicita richiesta.

ARTICOLO 7

DOMANDA DI ADESIONE

Per aderire in qualità di soci ordinari o sostenitori, gli interessati devono presentare, tramite il proprio rappresentante legale o delegato, richiesta scritta. La domanda di adesione implica che il richiedente condivida appieno le finalità di ALICE ITALIA ONLUS e che quindi si impegni ad osservare il presente statuto, pena la perdita del diritto acquisito.

Alla domanda occorre allegare:

- a) il proprio statuto (esclusi i soci sostenitori);
- b) dichiarazione di impegno a versare annualmente la quota di adesione, che verrà stabilita in occasione della prima riunione dell'Assemblea Nazionale.

Il Consiglio Direttivo esamina la documentazione presentata ed il sussistere dei requisiti richiesti e, di conseguenza, decide in merito all'accoglimento della domanda.

L'eventuale non accoglimento deve essere esplicitamente motivato e comunicato all'Associazione richiedente la quale, entro 30 giorni, può presentare ricorso contro la decisione assunta all'Assemblea Nazionale. Questa, alla prima riunione utile, decide definitivamente.

L'adesione si perfeziona ed ha effetto con il versamento della quota di adesione.

ARTICOLO 8

DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI ADERENTI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutte le Associazioni aderenti hanno gli stessi diritti e doveri, possono partecipare alle iniziative promosse da ALICE ITALIA ONLUS ed intervenire alle Assemblee Nazionali ordinarie e straordinarie.

Le prestazioni fornite per ALICE ITALIA ONLUS dalle Associazioni aderenti e dai loro soci sono a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ALICE ITALIA ONLUS può avvalersi di personale dipendente e prestatori di opera retribuiti nei limiti della legislazione vigente.

Diritti dei soci:

Tutti i soci fondatori e ordinari di ALICE ITALIA ONLUS hanno diritto a:

- esprimere la propria rappresentanza negli organi istituzionali della Federazione;
- partecipare al voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto, delle delibere assembleari, e per la nomina degli organi della Federazione;
- accedere al libro soci ed al libro verbali delle assemblee, secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento interno. L'accesso ad altri documenti e alla corrispondenza deve essere autorizzato dal Presidente, tenuto conto delle norme

vigenti.

Tutti i soci fondatori, ordinari e sostenitori di ALICE ITALIA ONLUS hanno diritto a:

- partecipare alla vita associativa;
- essere prontamente informati sulle iniziative attuate;
- fruire dei servizi realizzati;
- partecipare alle iniziative culturali, scientifiche, formative e sociali promosse dalla Federazione.

Doveri dei soci:

Tutti i soci di ALICE ITALIA - ONLUS hanno l'obbligo di:

- rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti ed i deliberati dell'Assemblea Nazionale e degli altri organi associativi;
- diffondere e promuovere gli scopi e l'attività di ALICE ITALIA ONLUS sul proprio territorio, particolarmente tra i propri soci, per rafforzare il senso dell'appartenenza alla associazione;
- versare la quota associativa dovuta nella misura stabilita e nei tempi prescritti dal Consiglio Direttivo.

Le Associazioni aderenti ed i loro soci che desiderano svolgere attività per ALICE ITALIA ONLUS devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati con gli organi Direttivi di ALICE Italia Onlus.

Autonomia dei soci membri:

Le Associazioni aderenti sono libere ed autonome nella loro attività, purché questa sia coerente con gli obiettivi indicati in sede nazionale e non entri in contrasto con le norme statutarie e regolamentari di ALICE Italia Onlus.

Qualora se ne discostino, ovvero, per qualunque motivo si verifichi in essere un comportamento incompatibile con la propria democrazia interna, con lo spirito e la pratica del volontariato o con le disposizioni di legge, il Consiglio Direttivo può sottoporle a verifica da parte del Collegio dei Probiviri il quale, ove necessario, prescrive a quella Associazione un protocollo di comportamento, dando un termine per adeguarvisi.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio Direttivo nazionale emanerà le determinazioni di competenza seguendo il dettato del successivo Art. 9.

ARTICOLO 9

RECESSO ED ESCLUSIONE DALL'ASSOCIAZIONE

La qualità di membro si perde:

- per recesso;
- per esclusione per morosità o indegnità;
- per scioglimento dell'Associazione membra.

La dichiarazione di recesso deve essere inviata con lettera raccomandata al Presidente ed è operante a tutti gli effetti dopo la presa d'atto da parte del Consiglio Direttivo.

L'esclusione è dichiarata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata, per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali nei confronti di quella Associazione che non adempia al versamento nella misura prescritta, nonostante sia stata previamente diffidata dal Presidente, entro 30 (trenta) giorni dalla diffida. La diffida deve essere recapitata tramite lettera raccomandata AR ad ottemperare.

L'esclusione è altresì dichiarata dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di attività in contrasto con quella della Federazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie, a quelle del regolamento interno o alle delibere della Federazione o, comunque, per gravi motivi che rendano incompatibile la condotta dell'Associazione con la sua adesione ad ALICE ITALIA ONLUS.

Il procedimento per esclusione deve ispirarsi al principio del contraddittorio. L'escluso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione, può fare ricorso all'Assemblea Nazionale chiedendo il suo pronunciamento in merito.

Il membro dimissionario o escluso non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso, né ha alcun diritto sul patrimonio della Federazione. Il Consiglio Direttivo determina la perdita della qualità di membro da parte di quell'Associazione di cui abbia una documentazione attestante lo scioglimento della stessa.

ARTICOLO 10

ORGANI DI ALICE ITALIA ONLUS

Sono organi di ALICE ITALIA ONLUS:

- a) l'Assemblea Nazionale
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Collegio dei Probiviri

ARTICOLO 11

FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea è il massimo organo di ALICE ITALIA ONLUS.

L'ASSEMBLEA NAZIONALE:

- determina gli indirizzi generali della Federazione, esprime le prospettive e le aspettative del movimento associativo;
- elabora e determina gli obiettivi associativi;
- approva il programma triennale ed il programma di attività annuale della Federazione formulati dal Consiglio Direttivo;
- approva la relazione di attività predisposta dal Consiglio Direttivo relativa all'esercizio precedente;
- approva il rendiconto dell'esercizio ed il bilancio preventivo, [predisposti] elaborati dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Presidente;
- ratifica i delegati regionali designati dalla Assemblea delle Associazioni attive su ciascun territorio regionale;
- nomina il Collegio dei Revisori
- delibera in merito allo Statuto e al Regolamento interno, nonché alle loro eventuali modifiche;
- delibera la eventuale costituzione di commissioni, fissandone le funzioni;

- delibera in merito alla proposta del Consiglio Direttivo riguardante l'espulsione di un Consigliere;
- ratifica gli atti emanati dal Consiglio Direttivo;
- fissa la quota associativa annuale;
- delibera su ogni proposta delle Associazioni aderenti ad essa trasmessa dal Consiglio Direttivo;
- delibera su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo o da parte di un quarto delle Associazioni aderenti attinente tutte le questioni riguardanti l'attività di ALICE ITALIA ONLUS.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale non approvi la relazione di attività o il Bilancio consuntivo dell'esercizio predisposti dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo decade.

ARTICOLO 12

PARTECIPAZIONE E VOTO DI ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale è formata da tutte le Associazioni aderenti alla Federazione in qualità di membro di diritto (fondatore), ordinario o sostenitore. Ciascuna di esse deposita in sede assembleare la delega a partecipare, conferita a rappresentanti eletti dalla Assemblea delle Associazioni attive su ciascun territorio regionale. Ciascun rappresentante avrà diritto ad un voto. Nel caso di assenza di uno dei rappresentanti, questi può conferire delega scritta ad un altro rappresentante, anche di un'altra Associazione; ogni soggetto partecipante non può ottenere più di due deleghe. Spetta al Presidente dell'Assemblea Nazionale constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea stessa.

Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

Per le elezioni alle cariche sociali risultano eletti gli aventi diritto che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulta eletto il candidato più anziano di età.

L'Assemblea Nazionale è aperta a tutti i soci delle Associazioni ALICE aderenti ad ALICE ITALIA ONLUS, i quali possono assistere, con diritto di parola e senza diritto di voto.

ARTICOLO 13

CONVOCAZIONE E FORME DI PUBBLICITA' DELLE ASSEMBLEE

L'Assemblea Nazionale si riunirà almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, o in casi eccezionali, entro il 30 giugno, per la discussione e l'approvazione della relazione di attività, del bilancio consuntivo e di quello preventivo nonché per la discussione dell'andamento dei progetti proposti dal Consiglio Direttivo, nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione del Presidente. Detto avviso di convocazione dovrà riportare l'indice analitico degli oggetti di trattazione, oltre al luogo e alla data, e dovrà, almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per la riunione, essere comunicato alle Associazioni aderenti tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.).

ARTICOLO 14

REGOLARITA' DI COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione purché non nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea, prima di iniziare, nomina un proprio Presidente, diverso dal Presidente della ALICE ITALIA ONLUS, ed un Segretario.

ARTICOLO 15

PUBBLICITA' DELLE DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI, DEI BILANCI E DEI RENDICONTI

Le riunioni dell'Assemblea Nazionale vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto da questi e dal Presidente dell'Assemblea e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deleghe, le deliberazioni, i bilanci e le relazioni approvate dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede legale ed ogni aderente direttamente, tramite un proprio delegato, può consultarlo.

Una copia di tale verbale, con i relativi allegati, deve essere inviato dal Presidente per via telematica a tutte le Associazioni aderenti, entro trenta giorni dalla seduta dell'Assemblea.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale di ALICE ITALIA ONLUS; viene eletto dalla Assemblea Nazionale, resta in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

Il Presidente:

- ha la legale rappresentanza e la firma sociale; può delegare parte dei suoi poteri, su delibera del Consiglio Direttivo, ad altri componenti del Consiglio Direttivo stesso;
- convoca l'Assemblea Nazionale almeno una volta l'anno entro il mese di aprile, o in casi eccezionali entro il mese di giugno, e vigila affinché siano osservate le norme statutarie;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- sovrintende alle attività della Federazione ed all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
- in caso di obiettiva e documentata urgenza, può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi di ALICE ITALIA ONLUS, riferendo al Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, pena la decadenza dall'incarico. Ogni atto necessita della successiva ratifica da parte del Consiglio stesso;
- firma i mandati di pagamento;
- provvede, o può delegare a provvedere, alle spese entro il limite di importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

In caso di assenza temporanea, di dimissioni o sopravvenuta impossibilità del Presidente a svolgere le sue funzioni, il vice-Presidente ne assume l'incarico, a seconda dei casi, temporaneamente o fino alla successiva Assemblea che ne preveda all'ordine del giorno l'elezione.

Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da delegato/i per ogni Regione (delegato regionale); il Delegato regionale è designato dalla Assemblea di ciascuna delle Associazioni attive sul territorio regionale (provinciale, comunale, cittadina o altro) aderenti ad ALICE ITALIA ONLUS.

Il/I Delegato/i dell'Associazione territoriale deve essere eletto tra i Soci volontari della medesima.

Il/I nominativo/i del/i delegato/i regionale dovranno essere comunicati formalmente dal Presidente dell'Assemblea Regionale elettiva al Presidente di ALICE ITALIA ONLUS prima dell'inizio dell'Assemblea Nazionale con all'o.d.g. la ratifica delle nomine. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale comunica ai membri i nominativi recepiti all'inizio dell'Assemblea Nazionale stessa.

Ogni delegato può intervenire personalmente all'Assemblea Nazionale o trasferire il proprio voto ad altro Delegato Regionale.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge il vice-Presidente, il tesoriere ed il Collegio dei Probiviri;
- formula il programma triennale ed il programma delle attività annuali di ALICE ITALIA - ONLUS, che presenta per l'approvazione all'Assemblea Nazionale, e ne cura l'attuazione;
- redige il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione di ALICE ITALIA ONLUS e propone le linee guida per il funzionamento delle Associazioni Regionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria di ALICE ITALIA ONLUS e del suo patrimonio, predispone-su proposta del Tesoriere - il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio rimettendoli, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, all'Assemblea Nazionale per l'approvazione;
- delibera in merito alla perdita della qualità di Associazione membro;
- determina l'ammontare della percentuale di incremento del Fondo di solidarietà così come previsto al successivo art. 27;
- nomina il rappresentante delle eventuali sedi secondarie;
- può stabilire un limite alle spese del Presidente entro il quale non necessita da parte di questi di alcuna autorizzazione preventiva;
- adisce, se del caso, l'autorità giudiziaria civile e penale.

Le comunicazioni ordinarie tra i membri e con gli altri Organi, avvengono di norma telematicamente, preferibilmente con l'utilizzo di posta elettronica.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica 3 anni e ogni Consigliere è rieleggibile una sola volta consecutiva.

Il Consiglio Direttivo si riunisce (anche in teleconferenza) su convocazione del Presidente, ordinariamente ogni quattro mesi; in via straordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e lo stesso delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le votazioni sono palesi, salvo diversa decisione preventivamente concordata.

Gli avvisi di convocazione ordinaria del Consiglio debbono essere inviate dal Presidente ai Consiglieri tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.) almeno venti giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno; tale termine è ridotto a sei giorni in caso di convocazione straordinaria.

La decadenza da Consigliere nazionale e da eventuali altre cariche connesse può avvenire per:

- perdita della qualità di socio dell'Associazione territoriale che lo ha delegato;
- dimissioni;
- assenza non giustificata in tre riunioni ordinarie consecutive;
- espulsione.

In caso di perdita della qualità di membro dell'Associazione che lo aveva delegato, questa provvederà a designare un nuovo Consigliere.

Il Consigliere dimissionario cessa dalla carica all'atto della comunicazione al Presidente.

In caso di assenza da tre riunioni ordinarie consecutive, su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo può deliberarne la decadenza.

L'espulsione viene proposta per gravi motivi dal Consiglio Direttivo previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri e deliberata dall'Assemblea Nazionale successiva. L'Associazione territoriale che lo aveva delegato provvederà a designarne il sostituto.

ARTICOLO 18

COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente che lo convoca ogni volta che questi lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e le deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Le delibere ed i verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere resi noti agli altri componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente entro trenta giorni.

Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessarie, per un importo massimo definito dal Consiglio Direttivo ogni triennio, e che dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo nella sua successiva riunione.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Esecutivo devono essere inviati per iscritto anche per via telematica ai componenti almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Comitato Esecutivo decade con il decadere del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 19

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

La Federazione si avvale di un organo di tutela dei propri interessi e dei diritti dei singoli associati per affrontare e risolvere eventuali controversie fra soci e tra questi e ALICE ITALIA ONLUS ed i suoi organi. In tal caso l'Assemblea Nazionale nominerà il Collegio dei Probiviri composto da tre membri, più due supplenti. Questi durano in carica tre anni, sono rieleggibili una sola volta consecutiva e nominano alla prima adunanza fra di loro un presidente. Essi svolgeranno funzioni di conciliatori "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. La loro carica è incompatibile con le altre cariche.

Il Collegio è posto a salvaguardia della componente deontologica e di immagine e degli interessi ideali della Federazione e dei diritti del singolo associato. Ogni associato può dar notizia al Collegio di fatti che ritiene censurabili sotto i profili qui considerati. Nel procedimento per esclusione il Collegio esprime parere scritto motivato, non vincolante ma con elevato valore morale.

E' compito del Collegio dei Probiviri esprimere al Consiglio Direttivo il proprio parere su ogni argomento dallo stesso sottopostogli e in particolare sull'espulsione di Associazioni membro o di Consiglieri nazionali.

E' altresì compito del Collegio dei Probiviri esprimere il proprio parere obbligatorio in materia di conflitti di interessi rispetto alle cariche associative segnalati da soci.

Quale norma transitoria, in ottemperanza al mandato dell'Assemblea straordinaria del 4 Maggio 2007, i componenti del Collegio dei Probiviri verranno nominati dal Direttorio in carica tra i suoi membri.

ARTICOLO 20

COLLEGIO DEI REVISORI

Ove lo ritenesse opportuno l'Associazione può avvalersi di un organo di revisione contabile e di vigilanza dell'amministrazione composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non soci, competenti in materia economico-contabile-fiscale in quanto iscritti all'Albo dei Revisori Contabili e nominati dall'Assemblea Nazionale. Questi durano in carica tre anni, sono nominabili una sola volta consecutiva e individuano fra di loro un presidente. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali. Per quanto attiene al funzionamento, ai poteri e alle responsabilità del Collegio si richiamano le norme di cui agli artt. 2397 e ss. del Codice Civile in quanto applicabili.

In particolare il Collegio dei Revisori:

- verifica le scritture contabili e l'andamento amministrativo della Federazione in relazione alle norme di legge e di Statuto;
- esamina ed esprime parere motivato sul bilancio preventivo e sul rendiconto di esercizio predisponendo una relazione di accompagnamento.

ARTICOLO 21

FUNZIONI ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE

a) TESORIERE

Il Tesoriere è il responsabile amministrativo di ALICE ITALIA ONLUS, ed è sottoposto al controllo del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, ha la responsabilità di gestire la cassa sociale costituita dalle quote associative, dalle singole adesioni, da contributi, da donazioni e da ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio Direttivo.

Egli ha, inoltre, il compito di predisporre, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, i bilanci preventivi e consuntivi da presentare al Consiglio Direttivo.

b) IL SEGRETARIO

Il Segretario della Federazione viene eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, cura la verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

I verbali da lui redatti sono all'o.d.g. per l'approvazione ad ogni riunione successiva.

Coadiuvato il Presidente ed il Comitato Esecutivo alla realizzazione delle attività previste.

c) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno può avvalersi di un Comitato Tecnico-Scientifico. Questo è composto da un numero variabile non predefinito di membri che durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Comitato è formato da cultori delle discipline mediche, psicologiche, giuridiche, economiche, da opinion-leaders, da personalità dell'arte, delle scienze sociologiche tecnologiche e di altre qualificate espressioni della società nazionale o internazionale, scelti anche tra coloro che non sono soci dell'Associazione. I componenti del Consiglio Direttivo possono partecipare alle riunioni del Comitato con diritto di parola ma non di voto.

L'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Tecnico Scientifico sono disciplinati dal regolamento.

ARTICOLO 22

ELETTI VITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Le cariche degli organi di ALICE ITALIA ONLUS sono tutte elettive

ARTICOLO 23

PATRIMONIO

ALICE ITALIA ONLUS trae le risorse economiche per il funzionamento e svolgimento della propria attività da:

- quote annuali delle Associazioni aderenti e delle persone fisiche o soci sostenitori;
- sovvenzioni e contributi di soggetti privati, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali e/o esteri, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti pubblici territoriali;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività istituzionali o attività direttamente connesse;

- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla Federazione a qualunque titolo;
- rendite patrimoniali;
- beni mobili ed immobili di proprietà della Federazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- attività commerciali e produttive marginali (così come previsto dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 4.12.1997 N.460);
- da ogni ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali mediante offerte di beni.

E' consentito, compatibilmente con le entrate associative e previa approvazione del Consiglio Direttivo, il finanziamento di progetti presentati dalle Associazioni aderenti.

I beni a qualsiasi titolo acquisiti dall'Associazione, e le loro rendite, sono destinati esclusivamente al conseguimento dei fini istituzionali dell'ente, salvo quanto previsto dal successivo art. 29 in caso in di scioglimento.

ARTICOLO 24

ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni anno viene predisposto dal Tesoriere, anche avvalendosi della consulenza di professionisti esterni, che lo sottopone al Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo della attività svolta dalla Federazione nel precedente anno solare e il bilancio preventivo riguardante l'attività dell'esercizio in corso. I predetti bilanci, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori, ove nominato, dovranno essere trasmessi (con le modalità di cui all'art. 13) alle Associazioni aderenti almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale a cui verranno sottoposti per l'approvazione entro il 30 di aprile o, in casi eccezionali, entro il 30 di giugno.

Dal bilancio consuntivo devono inoltre risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' obbligo impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connessa.

ARTICOLO 25

FONDO DI SOLIDARIETÀ.

Il bilancio di ALICE ITALIA ONLUS include fra le sue voci un fondo di solidarietà da utilizzare per lo sviluppo delle iniziative che hanno ottenuto il parere favorevole da parte dell'Assemblea dei soci, nelle aree geografiche del paese dove queste iniziative risultano assenti o deboli.

L'incremento del fondo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo ed il suo ammontare non potrà essere inferiore al 7% (setteper cento) del totale delle fonti di finanziamento incassate nell'anno solare precedente.

ARTICOLO 26

REVISIONE DELLO STATUTO

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberati dall'Assemblea Nazionale straordinaria che, a tal fine, è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione o, in seconda convocazione, con la presenza di un quinto degli aventi diritto al voto.

Le delibere di modifica devono essere approvate da una maggioranza qualificata rappresentata dai due terzi degli aventi diritto al voto presenti.

Nel caso in cui almeno i due terzi degli aventi diritto sia favorevole alla modifica dello Statuto, è possibile deliberare le modifiche, compreso lo scioglimento della Federazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto.

ARTICOLO 27

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento di ALICE ITALIA ONLUS è deliberato dall'Assemblea Nazionale straordinaria. In tal caso devono essere presenti e votare a favore dello scioglimento almeno tre quarti degli aventi diritto al voto, salvo quanto previsto dal precedente art. 28.

In caso di scioglimento il Presidente e il Consiglio Direttivo compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23-12-1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento

ARTICOLO 28

SIMBOLO E COMUNICAZIONI RIVOLTE AL PUBBLICO

Il simbolo di ALICE ITALIA ONLUS, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "ASSOCIAZIONE LOTTA ICTUS CEREBRALE – ITALIA – ONLUS". E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus".

ARTICOLO 29

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alla disciplina speciale e, in difetto, alle norme del Codice Civile.

Registrazione esente da imposta di registro (art. 8 L. 266/1991) e bollo (art. 17 D. Lgs 460/1997).



ALICE Italia Onlus - Associazione per la Lotta all'Ictus Cerebrale

REGOLAMENTO

Approvato dalla Assemblea Nazionale

a Roma il 30 gennaio 2008

Articolo 1 – Finalità

Il presente Regolamento completa ed attua le norme contenute nello Statuto di ALICE ITALIA – ONLUS approvato dall'Assemblea Straordinaria di ALICE Italia in data 4 Maggio 2007.

Art. 2 Denominazione, uso dell'acronimo e simbolo

L'ASSOCIAZIONE LOTTA ICTUS CEREBRALE – ITALIA – ONLUS”.- con acronimo ALICE Onlus, anche scritto A.L.I.C.E. Onlus o A.L.I.Ce. Onlus, è una federazione costituita da autonome Associazioni Regionali, che perseguono tutte gli obiettivi di cui all'Art. 4 dello Statuto Nazionale e che si impegnano a rispettarne i dettami ed il presente regolamento.

Per la costituzione di una Associazione ALICE (regionale, provinciale, comunale, cittadina o altro) così come per l'uso della denominazione e del simbolo, è necessario che l'Associazione nascente abbia uno Statuto conforme a quello di ALICE ITALIA ONLUS, persegua gli stessi obiettivi e si impegni formalmente a redigere un regolamento interno compatibile con quello Nazionale. In alternativa alla redazione di regolamento interno separato, l'Associazione nascente può integrare il proprio Statuto con regole compatibili al Regolamento di ALICE Italia Onlus.

Art. 3 Associazioni Regionali membro

Per potersi associare ad ALICE ITALIA – ONLUS le Associazioni Regionali interessate devono trasmetterne domanda al Presidente nazionale, allegando ad essa i seguenti documenti:

- copia dello Statuto e dell'atto costitutivo dell'Associazione Regionale;
- copia del regolamento interno, ove redatto;
- relazione attestante le caratteristiche e le attività svolte dall'Associazione;
- elenco delle cariche sociali;
- elenco dei soci volontari e dei soci sostenitori iscritti all'Associazione, completa di certificazione del Presidente dell'Associazione stessa attestante il rispetto della normativa sulla tutela della privacy;
- copia del bilancio annuale preventivo e consuntivo

La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Associazione.

Dai documenti presentati deve risultare con chiarezza che l'Associazione richiedente possiede i requisiti richiesti sia dallo Statuto sia dal regolamento di ALICE ITALIA ONLUS e che si impegna a rispettarne i dettami.

Il Consiglio Direttivo nazionale delibera sull'ammissione nella prima seduta successiva al ricevimento della domanda.

Qualora inesistente al momento della presentazione della domanda di ammissione ad ALICE Italia ONLUS, il regolamento interno dell'Associazione dovrà essere trasmesso entro 1 anno dalla delibera di ammissione dell'Associazione ad ALICE ITALIA ONLUS, da parte del Consiglio Direttivo, pena il recesso del diritto acquisito.

Il Regolamento interno dell'Associazione può essere parte integrante dello Statuto.

Articolo 4 - Doveri dei membri

Le Associazioni regionali membro di ALICE ITALIA ONLUS hanno il dovere di

1. tenere regolari verbali delle riunioni degli organi dell'Associazione stessa e dell'Assemblea delle Associazioni ALICE attive sul proprio territorio regionale, nonché di produrne copia, anche sintetica, su richiesta da parte degli organi direttivi di ALICE Italia Onlus
2. partecipare alle iniziative organizzate dagli organi collegiali nazionali, o di fornire comunicazione scritta della mancata adesione, entro i tempi di volta in volta richiesti dagli organi collegiali stessi
3. comunicare al Presidente nazionale o suo delegato le iniziative e le manifestazioni locali di particolare rilievo. Le iniziative per le quali si chiede ad ALICE Italia Onlus di offrire visibilità a livello nazionale o internazionale, dovranno essere comunicate almeno 3 mesi prima della data dell'evento stesso
4. comunicare al Presidente nazionale o suo delegato le modifiche delle cariche associative, le variazioni di struttura ed organizzazione dell'Associazione, con relativa documentazione
5. comunicare al Presidente o suo delegato le eventuali modifiche di Statuto
6. tenere aggiornato il libro dei soci volontari e sostenitori
7. trasmettere annualmente al Presidente nazionale o suo delegato, il numero dei soci iscritti tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.)
8. inviare annualmente al Presidente nazionale o suo delegato copia del contratto per la copertura assicurativa dei propri soci volontari, in conformità alla legislazione vigente, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.)
9. Versare la quota associativa annuale ad ALICE Italia Onlus

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio di ALICE Italia Onlus è costituito da:

- le quote associative annuali delle Associazioni regionali membro
- quote derivanti da finanziamenti da parte di Istituti, Istituzioni o Enti, nazionali o internazionali, pubblici o privati, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto e dal presente Regolamento; non possono far parte del patrimonio della Federazione finanziamenti da parte di Istituti, Istituzioni o Enti, pubblici o privati, a carattere locale (comunale, regionale, provinciale o altro);
- lasciti e/o donazioni

Il Comitato Direttivo svolge tutte le attività inerenti alla gestione ed all'amministrazione del patrimonio di ALICE ITALIA –ONLUS nazionale.

L'Assemblea Nazionale delibera l'accettazione di lasciti e/o donazioni a favore di ALICE ITALIA - ONLUS nonché delibera l'alienazione di beni mobili ed immobili di propria pertinenza.

Il patrimonio di ALICE Italia Onlus dovrà coprire almeno le seguenti voci di spesa:

- attivazione e gestione della segreteria nazionale (affitto, bollette, e quant'altro necessario);
- attivazione e gestione delle eventuali sedi operative e/o sedi di rappresentanza

- rimborso spese viaggio per le riunioni del Consiglio Direttivo e per partecipare agli incontri nazionali o internazionali dei membri del Consiglio Direttivo, qualora gli incontri prevedano la partecipazione attiva di ALICE Italia, vale a dire: interventi preordinati, presentazione delle attività dell'Associazione, ecc.

Non è prevista la copertura economica per la partecipazione ad iniziative che vedono ALICE Italia come uditore;

- spese per la produzione di materiale divulgativo ed informativo di ALICE Italia (ALICE Informa, sito web di ALICE Italia, opuscoli informativi sulla malattia, ecc);
- organizzazione della Giornata Nazionale
- spese per la visibilità delle attività svolte da ALICE Italia Onlus o dai suoi membri.

Articolo 6 - Quote associative

Ogni Regione (leggi Associazione Regionale o Assemblea delle Associazioni attive nella Regione) deve versare, entro e non oltre il 30 luglio di ogni anno solare, la quota associativa ad ALICE Italia Onlus; la quota complessiva da ripartire per le singole regioni, deve essere indicata nel bilancio di previsione di ALICE ITALIA ONLUS.

Nel caso in cui il patrimonio di ALICE Italia Onlus non coprisse le spese previste per la gestione annuale di ALICE Italia Onlus, così come risulta dai dati di bilancio preventivo, la parte mancante dovrà essere ricavata dalle quote associative annuali.

Tale ammontare dovrà essere ripartito equamente tra tutte le Regioni (leggi Associazione Regionale o Assemblea delle Associazioni attive nella Regione).

Articolo 7 - Compiti istituzionali, organi associativi e strumenti di governo

ALICE ITALIA Onlus ha il compito di coordinare le attività delle autonome Associazioni ALICE Onlus regionali federate, con la finalità unica di perseguire gli scopi di cui all'art. 4 dello Statuto

Essa opera attraverso i suoi organi collegiali.

Lo strumento operativo di governo di ALICE ITALIA Onlus è il Consiglio Direttivo nazionale

Articolo 8 - Struttura e funzionamento degli organi associativi

Assemblea Nazionale:

L'Assemblea nazionale di ALICE Italia si compone di 3 volontari per ciascuna Regione, rappresentanti delle realtà associative attive sul territorio regionale stesso, ciascuno con diritto ad 1 voto (da ora in avanti nominati "*rappresentanti regionali*") ed è aperta a tutti gli iscritti ad ALICE, con diritto di parola ma non di voto.

I rappresentanti regionali vengono eletti dalla Assemblea delle Associazioni attive su ciascun territorio regionale (d'ora in poi nominata "*Assemblea Regionale*"; assemblea che viene indetta dal Presidente dell'Associazione Regionale membro (o dal Delegato Regionale, nelle Regioni in cui l'Associazione Regionale sia inesistente) ed a cui partecipano con diritto al voto, tutti i privati cittadini che prestano attivamente la loro opera per la realizzazione degli obiettivi statuari dell'Associazione e che sono in regola con la quota di iscrizione annuale, così come documentato sui libri contabili e sui libri dei soci di ciascuna Associazione (d'ora in poi nominati "*soci ordinari*").

I rappresentanti regionali possono delegare il proprio voto; la delega deve essere firmata ed inviata, dal delegante, al Presidente di Alice Italia Onlus o suo incaricato e, per conoscenza, al Delegato regionale, tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.).

I rappresentanti regionali vengono eletti una volta ogni 3 anni e sono investiti pienamente della delega conferitagli. Il loro voto non è impugnabile.

L'Assemblea Nazionale adotta le decisioni a maggioranza assoluta dei presenti e con voto palese che può essere fatto per appello nominale a discrezione del Presidente dell'Assemblea. Quando le votazioni riguardino le elezioni delle cariche sociali, l'Assemblea adotta il voto per scheda. Dei lavori dell'Assemblea nazionale viene redatto verbale che sarà sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea Nazionale e dal Segretario verbalizzante.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente tramite qualsiasi mezzo di comunicazione di cui si abbia prova dell'avvenuta trasmissione (quali r.r.r., fax, e-mail, ecc.); l'avviso di convocazione viene inviata alle Associazioni membro entro quarantacinque giorni prima dalla data fissata.

La convocazione indica sede, data, ora d'inizio dei lavori, ordine del giorno.

La convocazione dell'Assemblea elettiva degli organi collegiali deve inoltre contenere:

- criteri di composizione della commissione elettorale e degli scrutatori
- le eventuali commissioni utili per il buon andamento dei lavori assembleari.

All'inizio dei propri lavori l'Assemblea Nazionale elegge tra i delegati:

- il Presidente;
- il segretario;

L'Assemblea elettiva stabilisce inoltre all'inizio dei lavori l'ora di inizio e di chiusura delle votazioni per scheda.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo di ALICE Italia Onlus si compone di 1 Delegato per ogni Regione, in prima elezione, successivamente il numero dei Delegati regionali da esprimere per ciascuna regione viene deciso dalla Assemblea Nazionale durante la riunione che precede l'Assemblea elettiva degli Organi Collegiali di ALICE ITALIA ONLUS.

il Consiglio Direttivo nazionale ottempera ai propri compiti mediante:

- la determinazione dei piani di lavoro attuativi dei deliberati assembleari;
- la promozione e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro, per lo studio di argomenti specifici
- la promozione e l'istituzione di commissioni e/o gruppi di lavoro per l'organizzazione di attività di interesse comune;
- l'attribuzione a singoli membri di specifici incarichi di attività;
- l'organizzazione di incontri fra le Associazioni membro, per favorire lo scambio di esperienze e la diffusione di nuove attività;
- l'organizzazione della partecipazione delle Associazioni membri ad iniziative di omologhe associazioni internazionali, stabilendo i necessari rapporti ed aderendo ad eventuali organismi di rappresentanza.
- L'amministrazione del suo patrimonio

Il Comitato esecutivo

[Il Consiglio Direttivo può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo di cui sono membri di diritto il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Il Comitato Esecutivo attua le delibere del Consiglio Direttivo, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessarie, per un importo massimo che viene definito dal Consiglio Direttivo ogni triennio, i quali dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio Direttivo stesso nella sua successiva riunione.

Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Le riunioni possono avvenire anche in teleconferenza e le eventuali deliberazioni avvengono a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente.

I verbali delle riunioni del Comitato Esecutivo devono essere resi noti agli altri componenti del Consiglio Direttivo da parte del Presidente o suo incaricato entro trenta giorni dalla stesura dello stesso.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente, o suo incaricato, che lo convoca ogni volta che questi lo ritenga opportuno.

Gli avvisi di convocazione del Comitato Esecutivo devono essere inviati per iscritto anche per via telematica ai componenti, almeno dieci giorni prima della data di convocazione, unitamente all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso di convocazione deve essere trasmesso almeno quarantotto ore prima della riunione.

Il Delegato regionale:

Il Delegato Regionale è il tramite formale tra il Consiglio Direttivo nazionale e le Associazioni territoriali, è quindi compito del Delegato Regionale:

1. svolgere le attività di cui sono stati incaricati dal Direttivo;
2. diffondere alle Associazioni ALICE i verbali del Direttivo e dell'Assemblea Nazionale
3. essere portavoce al Direttivo circa le attività, le iniziative e le istanze delle Associazioni ALICE (Regionali, provinciali, cittadine, comunali o altro)
4. vigilare sulle attività delle Associazioni ALICE anche ai fini della verifica dell'esecuzione dei deliberati nazionali.
5. convocare l'Assemblea delle Associazioni attive sul proprio territorio regionale
6. versare la quota associativa annuale ad ALICE Italia Onlus;

Il delegato regionale:

- presiede e partecipa ad eventuali commissioni/comitati a lui affidati, provvede alle loro convocazioni ed alla redazione dei relativi verbali, riferendo al Consiglio Direttivo Nazionale
- attua i compiti specifici conferitegli da Consiglio Direttivo Nazionale, eventualmente tramite il Comitato Esecutivo Nazionale
- mantiene il collegamento con le Associazioni territoriali attive sul proprio territorio regionale
- promuove la costituzione ed il funzionamento del coordinamento regionale delle Associazioni ALICE attive sul territorio regionale

Il Delegato regionale viene eletto una volta ogni 3 anni dalla Assemblea Regionale o dalla Assemblea delle Associazioni attive nella regione.

Articolo 9 - Istituzione di sedi operative ed uffici di rappresentanza

Il Consiglio Direttivo nazionale, previa approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale, ed in accordo con l'Associazione Regionale ove esistente, può istituire sedi operative ed uffici di rappresentanza di ALICE Italia-Onlus in Italia o all'estero.

L'ufficio è affidata/o a persona scelta dal Consiglio Direttivo, la quale opera alle dirette dipendenze della Presidenza ed ha il compito di mantenere i rapporti tra ALICE ITALIA-ONLUS ed altre istituzioni, nonché di svolgere le attività di rappresentanza a livello locale, secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde.

In nessun caso il numero delle sedi operative e degli uffici di rappresentanza può essere superiore a 3 (1 per macro area: Nord, Centro, Sud).

Le spese di attivazione e gestione delle sedi e degli uffici sono parte integrante del bilancio di ALICE Italia Onlus

Articolo 10 - Perdita della qualità di associata.

La qualità di membro viene persa dalle Associazioni Regionali membro nei casi previsti nell'art. 9 dello Statuto.

La qualità di membro di ALICE Italia Onlus viene inoltre perduta nel caso di mancata trasmissione entro 1 anno dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea di ALICE Italia Onlus, della documentazione prevista nell'art.7 dello Statuto e nell'art. 3 del presente Regolamento.

-

Art. 11 Il Comitato Tecnico Scientifico-CTS

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, in merito alle attività scientifiche e culturali della Federazione; durerà in carica per il periodo di tempo previsto nell'art. 21 dello Statuto di ALICE Italia Onlus, e svolge la propria attività a titolo gratuito. Per quanto attiene ai rimborsi spesa, vale quanto stabilito nell'art. 5 del presente regolamento.

I candidati alla carica di membro del Comitato Scientifico devono essere personalità di riconosciuta esperienza nell'ambito scientifico e culturale e debbono riconoscere gli obiettivi della Federazione ed il valore etico del suo operare.

Il Consiglio Direttivo non definisce a priori un numero minimo o massimo di componenti del CTS, ma lascia facoltà a ciascuna Associazione Alice Regionale di avanzare una o più candidature al Consiglio Direttivo per ricoprire la qualifica di membro del CTS stesso.

Il CTS nomina al suo interno un Coordinatore, il quale convoca le riunioni del CTS stesso e firma i verbali delle riunioni. Tali verbali saranno da trasmettere al Consiglio Direttivo al massimo entro 30 gg dalla riunione stessa.

Il Presidente dell'Associazione, o suo incaricato, partecipa ai [loro] lavori.

Il CTS, in seguito all'insediamento, trasmette la formulazione di un programma di lavoro insieme con una linea d'indirizzo programmatico contenente le priorità del proprio mandato.

I membri del CTS si riuniscono almeno una volta l'anno, ed emanano le proprie proposte progettuali/pareri entro e non oltre il 30 Novembre di ogni anno solare. Tali proposte diverranno operative solo dopo approvazione da parte del Consiglio Direttivo.

Le riunioni potranno essere svolte anche attraverso mezzi informatici (audio e video conferenze) eventualmente in concomitanza di incontri di rilevanza nazionale e/o riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 - Linee di indirizzo per il funzionamento delle autonome Associazioni ALICE

Al fine unico di garantire il massimo e migliore dialogo tra ALICE Italia Onlus e le singole Associazioni Alice Onlus, ed al contempo la loro massima autonomia, è indispensabile che i rappresentanti ed il delegato regionale ricevano la delega da parte di una larga base elettorale

E' quindi auspicabile:

- che ogni Associazione comunichi prontamente la propria costituzione al Presidente dell'Associazione Regionale o, in assenza di una Associazione regionale, al Delegato regionale, e chiedi l'adesione alla stessa. Nel caso di mancato consenso, il Presidente della Federazione può chiedere lo scioglimento degli organi collegiali e la loro rielezione; in caso di mancata attuazione delle direttive, potrà essere richiesta l'esclusione della Associazione Regionale dalla Federazione come previsto dall'art. 9 dello Statuto.
- che le Associazioni locali comunichino prontamente al Presidente dell'Associazione Regionale, o al Delegato regionale, le iniziative della propria associazione
- che il Presidente Regionale recepisca gli atti costitutivi e le iniziative delle Associate attive sul proprio territorio e ne informi prontamente il delegato regionale
- Che il Presidente Regionale, o il Delegato regionale, svolga ruolo di coordinamento delle associazioni attive sul territorio regionale

E' inoltre auspicabile che le Associazioni Regionali membro mettano in atto un processo di trasformazione funzionale che si concretizzi, nei tempi e nei modi che l'Associazione ritiene opportuni, in funzioni di coordinamento e promozione di autonome Associazioni ALICE territoriali

Non possono nominare rappresentanti e/o delegati le Associazioni che siano state sospese ai sensi dell'art. 9 dello Statuto o che, avendo ricevuto la diffida per morosità, non abbiano provveduto a sanare quanto dovuto nei termini stabiliti.